

COMUNE DI MARSCIANO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ALCUNI ASPETTI RIGUARDANTI L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 157 del 21.12.1998

Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.2.2000

Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 23.2.2001

Modificato con deliberazione di C.C. n. 46 del 10.3.2005

Modificato con deliberazione di C.C. n. 66 del 26.04.2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 96 del 23.11.2010

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
ART. 2 ORGANO COMPETENTE ALLA FISSAZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E DELLE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE	pag. 3
ART. 3 IMMOBILI ASSIMILATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI	pag. 3
ART. 4 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	pag. 4
ART. 5 RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER LE AREE DIVENUTE INEDIFICABILI	pag. 4
ART.6 VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	pag. 4
ART.7 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI	pag. 5
ART.8 MODALITA' DI VERSAMENTO	pag. 5
ART. 9 IMMOBILI UBICATI NEI CENTRI STORICI	pag. 5
ART. 10 VERSAMENTI DEI CONTITOLARI	pag. 5
ART. 11 DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI	pag. 6
ART. 12 INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO	pag. 6
ART. 13 AGEVOLAZIONI FISCALI: AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ATTI DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO E CON RIFERIMENTO AI COMMII 336 E 337 DELL'ART. 1, DELLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.	pag. 6
ART. 14 ENTRATA IN VIGORE	pag. 8

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ALCUNI ASPETTI RIGUARDANTI L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. Le norme contenute nel presente regolamento integrano e, per le fattispecie all'uopo previste dal provvedimento legislativo di cui al comma precedente, sostituiscono le disposizioni contenute nel Capo I del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 per l'applicazione nel comune di Marsciano dell'imposta comunale sugli immobili.

Art. 2

Organo competente alla fissazione delle aliquote di imposta e delle detrazioni per abitazione principale

Rientra nelle competenze della Giunta comunale, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione (*modificato con deliberazione C.C. n. 46 del 10.3.2005*), l'assunzione delle deliberazioni previste dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992

Art. 3

Immobili assimilati alle abitazioni principali

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a genitori, figli e fratelli ed effettivamente da questi abitate in modo continuativo.
I benefici di cui sopra non si applicano ai soggetti passivi comproprietari di un immobile quando lo stesso è abitato da uno degli altri comproprietari (*modificato con deliberazione C.C. n. 46 del 10.3.2005*).
2. Ai medesimi fini, si considerano abitazioni principali quelle possedute da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le abitazioni stesse, precedentemente al ricovero dei soggetti interessati, fungevano per essi da alloggio principale e, successivamente, non sianolocate o, comunque, date in uso ad altri soggetti.
3. I contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 devono presentare apposita dichiarazione, su modelli predisposti dall'ufficio tributi, da presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di applicazione dell'agevolazione (*introdotto dalla deliberazione C.C. n. 13 del 28/2/2000*).

Art. 4 (*inserito con deliberazione C.C. n. 46 del 10.3.2005*)
Pertinenze dell'abitazione principale

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, nel numero complessivo di due per ogni abitazione principale.

L'assimilazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.

Art. 5
Rimborso dell'imposta per le aree divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili in base a provvedimenti approvati dagli organi preposti, compete il rimborso dell'imposta versata, maggiorata degli interessi nella misura legale, qualora il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.

2. Il rimborso spetta nei confronti di tutti i soggetti che si sono alternati nel possesso dell'area interessata nel corso degli ultimi dieci anni di imposta anteriori a quello di sopraggiunta inedificabilità e di quest'ultimo.

3. Per le eventuali sanzioni pagate in connessione con il possesso dell'area interessata non compete alcun rimborso.

4. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di operatività dei provvedimenti che hanno posto il vincolo di inedificabilità dell'area.

Art. 6
Valore delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può determinare periodicamente, per le finalità di cui al comma successivo, i valori commerciali di riferimento delle aree fabbricabili ricomprese nel territorio comunale, secondo zone omogenee del territorio medesimo e per indici di edificabilità uniformi.

2. Qualora i contribuenti, per le aree edificabili possedute, abbiano versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati secondo le modalità di cui al comma precedente, gli stessi non sono soggetti ad accertamenti di maggiori valori da parte dell'Amministrazione comunale, a meno che non risultino, a nome dei contribuenti medesimi, atti comportanti costituzione o modifica della soggettività passiva ai fini dell'imposta, da cui risultino, per le aree interessate, valori superiori a quelli di riferimento determinati ai sensi del primo comma.

3. La delibera della Giunta Comunale, va adottata entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento ed ha effetto fino a quando non siano deliberati, nei medesimi termini, altri valori (*modificato con deliberazione C.C. n.46 del 10.3.2005*)

Art. 7
Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50 per cento prevista dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n. 662, l'inabitabilità o l'inagibilità del fabbricato deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, tale da fare considerare l'immobile stesso diroccato e/o pericolante e/o fatiscente e quindi recuperabile soltanto mediante interventi di restauro e/o di risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

Art. 8 (*introdotto dalla deliberazione C.C. n. 13 del 28/2/2000*)
Modalità di versamento

1. La Giunta comunale può stabilire, con provvedimento formale, che i versamenti del tributo, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, siano effettuati, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, sul conto corrente postale intestato al tesoriere comunale e/o direttamente presso la tesoreria medesima e/o tramite il sistema bancario.

2. La delibera di cui al comma precedente, con la quale potranno essere approvate le eventuali convenzioni per dare corso alle modalità di versamento sopra specificate, va assunta entro il termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione dell'anno di riferimento ed ha effetto fino a quando non siano deliberate, nei medesimi termini, altre modalità di riscossione (*come modificato dalla deliberazione C.C. n. 17 del 23/2/2001*).

Art. 9 (*Inserito con deliberazione C.C. n. 46 del 10.3.2005*)
Immobili ubicati nei centri storici

1. La Giunta può fissare aliquote agevolate a favore di proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili localizzati nei centri storici che siano inagibili o inabitabili o di interesse artistico - architettonico.

2. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

3. I contribuenti che intendono beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 devono presentare apposita dichiarazione, su modelli predisposti dall'ufficio tributi, da presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di applicazione dell'agevolazione.

Art. 10
Versamenti dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 504/1992, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti di fatto effettuati da un contitolare anche per gli altri soggetti tenuti.

2. La disposizione di cui sopra si applica a condizione che siano fatte pervenire all'Amministrazione comunale dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei contribuenti che hanno effettuato il versamento in eccesso, contenenti rinuncia esplicita al rimborso delle somme versate in più per conto degli altri contitolari.

Art. 11
Differimento dei termini per i versamenti

1. Con delibera della Giunta comunale i termini di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti i contribuenti, in caso di gravi calamità naturali.
2. I termini di versamento dell'imposta possono essere differiti anche per singoli soggetti che versino in particolari situazioni di disagio economico, opportunamente accertate, o che dimostrino che il versamento del tributo alla scadenza prevista, in relazione alle proprie disponibilità e/o all'entità dell'importo dovuto, dà luogo a insormontabili difficoltà finanziarie. Il differimento, in questi casi, è disposto dal responsabile del tributo su domanda del contribuente interessato e previa verifica delle situazioni rappresentate dal soggetto medesimo.
3. Tutti i differimenti possono dare luogo a rateizzazioni dei versamenti e quelli di cui al precedente secondo comma possono riguardare anche le sanzioni e gli interessi sul tributo eventualmente dovuti dal contribuente, purché, limitatamente alle sanzioni, non sia stata richiesta o non sia comunque concedibile la relativa riduzione per definizione agevolata della controversia ai sensi di legge.
4. Sul tributo e sulle sanzioni per cui è stato concesso il differimento del versamento sono dovuti gli interessi nella misura legale, per i giorni di effettivo differimento.
5. Qualora il contribuente non provveda ad effettuare i versamenti alle scadenze fissate, per gli importi non versati si dà senz'altro corso alle procedure di riscossione coattiva.

Art. 12 (*introdotto dalla deliberazione C.C. n. 96 del 23/11/2010*).
Incentivi per il personale addetto

In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, una percentuale del gettito I.C.I. è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

La Giunta Comunale, a tale scopo, delibera annualmente una percentuale, fino al **10%** dell'importo incassato nell'esercizio precedente in conseguenza della lotta all'evasione e degli esiti favorevoli di vertenze fiscali, da destinare al compenso incentivante per il personale del Servizio Entrate addetto o aggregato.

Tale percentuale massima è così ripartita:

- a) **l'80%** del gettito I.C.I. riscosso dall'attività di recupero nell'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo è destinato all'incentivazione del personale del Servizio Entrate ed è ripartito con determina del suo Responsabile;
- b) **il 20%** del gettito I.C.I. riscosso dall'attività di recupero nell'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo è destinato al potenziamento strutturale del Servizio Entrate ed è utilizzato, con determina del suo Responsabile, per l'acquisto di beni e per la formazione giuridica del personale addetto.

Art. 13 (*introdotto dalla deliberazione C.C. n. 66 del 26.04.2007*)

Agevolazioni fiscali: agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento ai commi 336 e 337 dell'art. 1, della l. 30 dicembre 2004, n. 311.

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali, unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate, in tutto o in parte, in Catasto, ovvero per

le quali siano venuti meno i requisiti per il conoscimento della ruralità ai fini fiscali, o sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, che presentino alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, prima che il Comune ne faccia richiesta, gli atti di attribuzione/aggiornamento, redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari, derivanti dalla mancata presentazione della dichiarazione Ici e dal mancato corrispondente versamento Ici, relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza riferite agli anni 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006, con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l'applicazione delle aliquote previste per ogni anno di imposta sull'intero imponibile, nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile attribuito, nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con esclusione, in entrambi i casi, delle sanzioni amministrative e degli interessi dovuti.

2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94 (procedura DOCFA). L'importo da pagare a titolo di ICI per ciascuna unità immobiliare oggetto di nuovo classamento o di aggiornamento deve comprendere le annualità d'imposta arretrate dal 2001 al 2006 compreso, ovvero un numero di annualità inferiori qualora la decorrenza della data di effettiva variazione delle condizioni soggettive e oggettive/fisiche dell'immobile sia successiva. L'aggiornamento degli atti catastali mediante presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento catastale previsti dal D.M. n. 701/1994 (procedura DOCFA) deve essere effettuato entro il termine perentorio del 30.09.2007.

Il versamento delle somme dovute deve essere eseguito in forma cumulativa (per più anni ed eventualmente per più unità immobiliari) tramite bollettino di conto corrente postale n. 252064 intestato alla SO.RI.T. SpA, in uso per il pagamento delle violazioni I.C.I., indicando sullo stesso il numero di protocollo catastale.

A seguito dell'intervenuto aggiornamento catastale si rende necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione ICI anno 2006, da presentarsi entro il 31.10.2007, su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Marsciano, allegando alla stessa, obbligatoriamente, copia del bollettino di versamento e copia degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del D.M. 701/94 per ciascun immobile oggetto di variazione.

La mancata presentazione della denuncia di variazione I.C.I., con i relativi allegati, comporterà la perdita del beneficio della definizione agevolata e l'assoggettamento alle ordinarie attività di accertamento tributario con irrogazione di sanzioni ed addebito di interessi;

3. Il Comune verificherà la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza (parziale pagamento) liquiderà le maggiori somme risultanti a debito applicando sanzioni ed interessi. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., il Comune attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337, dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

4. Il versamento dell'importo dovuto a titolo di ICI per l'annualità d'imposta 2007, per ciascuna unità immobiliare oggetto di nuovo classamento e/o aggiornamento, dovrà essere effettuato entro il 16.12.2007, senza aggiunta di interessi;”

Art. 14
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2011.
2. Le disposizioni di cui all'art. 11 si applicano a tutte le obbligazioni tributarie per imposta comunale sugli immobili non esaurite alla data suddetta.